

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

# SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

2023

3711



Numero registro generale 18398/2022

Numero sezionale 3711/2023

Numero di raccolta generale 27713/2023

Data pubblicazione 02/10/2023

## SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Torino con la sentenza in atti ha integralmente riformato la sentenza di accogliendo primo grado che le domande del lavoratore dipendente Ivan Porraro aveva l'illegittimità da una parte, del accertato, licenziamento disciplinare intimatogli 23/03/2020 condannando la datrice di lavoro Valdan corrispondergli Security s.r.1., Group а un'indennità pari а sei mensilità dell'ultima retribuzione; dall'altra parte, e, condannato la stessa società convenuta corrispondere al ricorrente l'importo 1.794,52 titolo di differenze retributive calcolate ai sensi dell'art. 36 Cost. in applicazione del CCNL per Dipendenti i proprietari di fabbricati in relazione ad un inquadramento di livello D, in luogo del CCNL Fiduciari Servizi applicato dalla datrice





Numero region generale 18308/2022
lavoro, considerato non conforme alle prescrizioni Numero excincula 3711/2023 3 costituzionali.

A fondamento della decisione la Corte d'appello, quanto al licenziamento intimato al lavoratore, ha affermato che esso fosse stato intimato per giusta causa a seguito dell'invio di alcuni messaggi whatsapp integranti insubordinazione e comportamento gravemente inquirioso con plurime minacca, ed era quindi idoneo per la sua gravità a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

Quanto invece al trattamento retributivo, la Corte d'appello ha affermato che il lavoratore ricorrente percepisse (per 30 ore di lavoro part time settimanale) in base alle buste paga una retriburione mensile lorda pari ad euro 612,86 per 30 ore di lavoro settimanali ( al netto di maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo costantemente ricorrenti); e che lo scarto tra la retribuzione lorda prevista dal CONL Servizi Fiduciari per un rapporto full time di 40 ore (817,1309 e pari al netto di e 557,46 netti) e il parametro Istat di povertà assoluta pari ad e 6834,64 indicato dal lavoratore, fosse tutt'altro che significativo.

Inoltre, secondo la Corte, il CONL applicato corrispondeva al settore relativo all'attività svolta dall'imprenditore, era sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi, ed appariva corretto attribuire specifica rilevanza alle concrete determinazioni dei soggetti stipulanti in merito all'area contrattuale in concreto da essi individuata. Non ricorreva nel caso in esame l'ipotesi della contrattuale in concreto da essi individuata. Non ricorreva nel caso in esame l'ipotesi della contrattuale alla contrattuale rimettere al giudice il potere di sindacare i livelli retributivi stabiliti dalla contrattuale rimettere al giudice il potere di sindacare i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione applicabile. Infine, secondo la Corte d'appello, la verifica di adequatezza del trattamento economico erogato al lavoratore non poteva ess



Numero registro generals 18308/2022
Per tali motivi ragioni la Corte ha respinto le Numero sciences 371(2023 3 domande del Lavoratore condannandolo al pagamiented recorda generale 27713/2023 3 delle spese del doppio grado di giudizio.

Contro la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con 5 motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bisi c.p.c., a cui il la datrice di lavora resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-. Col primo motivo il ricorso deduce violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 437, 345 e 416 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. per omossa declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello e/o della proposizione deglia mancata contestazione, da parte della Valdan Security Group srl; ciò in considerazione della mancata contestazione, da parte di quest'ultima, già in primo grado, delle domande relative alla illegittimità del licenziamento con particolare riferimento alla sproporzione della sanzione applicata, nonché in relazione alla non rispondenza del trattamento retributivo perceptio dal ricorrente ai parametri previsti dall'art. 36 Cost.;

Inoltre la Corte adita aveva totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli articoli sopramenzionari ovvero per violazione de divieto di nova in sede di gravame. La Corte di merito non aveva, infatti, filevato, ne altrimenti motivisto con la sentenza de qua, alcuna discrasia processualmente rilevance, rea le deduzioni formulate dalla resistente in prime cure e quanto invece diversamente eccepito in sede di gravame mediante la cui incompatibilità era in re jpaa stante l'assenza di contestazioni in primo grado.



All deficience and the second motive and the second second



Data pubblicazione 02/10/2023

- 3. Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2119 c.c., nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3-5 in ordine al principio di proporzionalità della sanzione disciplinare per la Corte di Appello correttamente avere valutato i profili di gravità del comportamento posto in essere dal ricorrente in relazione al contesto nel quale la vicenda si era inserita e per non avere considerato la reazione emotiva indotta dallo stesso datore di lavoro e ritenuto qli addebiti mossi al lavoratore giustificassero il licenziamento sul rilievo che le espressioni ingiuriose rivolte ai superiori con messaggio vocale e fuori dal luogo di lavoro e dell'orario lavorativo fossero tali da integrare di per sé, una insubordinazione.
- Il motivo sarebbe inammissibile se fosse rivolto unicamente ad una rivalutazione del merito ed alla impugnazione di una insufficiente e/o contraddittoria motivazione, come eccepisce la controricorrente; ma esso espone anche censure autonome tutte rientranti nel catalogo dei vizi ex art. 360 c.p.c., in punto di diritto ed in punto di omessa valutazione di un fatto decisivo, non avendo la Corte di appello valutato comportamento realmente commesso dal lavoratore conformemente alla contestazione, il significato anche giuridico del contesto in cui il fatto è nozione giuridica la stessa insubordinazione.

La contestazione al lavoratore (trascritta in sentenza ed a pag. 10 del ricorso) ipotizzava una giusta causa sostenendo: A) anzitutto che lavoratore avesse inveito contro il datore di lavoro nel corso di una telefonata con parole gravemente offensive ed ingiuriose alla presenza di altri dipendenti. Questa prima fondamentale contestazione è esclusa in fatto e su di essa nulla dice nel merito la sentenza, pur essendo emerso in giudizio che il lavoratore si sarebbe limitato a rivendicare in questa prima telefonata il (giusto) pagamento di somme dovute ed omesse dalla ultima busta paga. B) Nella contestazione veniva inoltre addebitato che dopo la fine della telefonata, il inviato allo ricorrente avesse amministratore unico della società tra le 21,50 e



Numero regions generale 18308/2022

le 21,56 tre messaggi audio via whatsapp in cui Numero science 371(2023 aveva pessantemente inquiriato e minacciac@unegodiocoda generale 277130023 stessa persona. E si sosteneva inoltre che i Duba pubblicazione 027130023 predetti fatti costituissero palese negazione degli elementi essanziali del rapporto di lavoro sotto il profilo della gravissima insubordinazione, in particolare di quello fiduciario nonché delle più elementari regole del vivere civile e della comune etica che integrano anche reato a norme di legge.

3.2. Anche la valutazione operata su questa seconda contestazione è gravemente viriata nella premessa per omessa valorizzazione del contesto; in quanto la contestazione nulla dice sul fatto che il lavoratore avesse inviato questi messaggi solo dopo averne ricevuto uno - poco prima e di notte - dallo stesso datore di lavoro che lo escludeva hic et hinde dal ruolo di referente aziendale e lo cancellava pure dalla chat procedenza di rivendicare le proprie giuste spettanze retributive.

Su questo antecedente commesso nella stessa serata, la sentenza ricorda solo che non fosse sufficiente per considerare il comportamento del ricorrente nei termini di una reazione emotiva perché il ruolo di referente non implicava un livello di inquadramento superiore e dal punto di vista economico comportava solo un rimborso spese di "rimborso fisso" per un lavoratore che guadagnava circa 600 euro non potessero essere considerati comunque rilevanti e come se il lavoro di una persona costituisca soltanto una questione di prostazione materiale e di ruoli aziendali, a non avesse alcun rilievo con il sé, con l'identità della persona che lo rende nè con le relazioni umane che determina.

3.5. Ma soprattutto la Corte non ha colto l'iliceità del contesto, come se si possa discriminare un lavoratore cescludendolo da una chat az



Numero registro generals 18308/2022
10), e che avevano scatenato quindi la reazione Numero scionale 371/2023 3 del lavoratore.

Numero dicucula generale 27713/2023 3 Dela pubblicazione del la reazione della giustificazione della reazione emotiva, non avendo valutato l'esistenza della scriminante della provocazione ex art. 599 c.p. che potrebbe avere anche, quanto meno, un valore come attenuante.

3.4. Inoltre, secondo la Corte, sussisterebbe la contestata insubordinazione nella nozione conforme a quella delineata dalla giurisprudenza.

3.4. Inoltre, secondo la Corte, sussisterebbe la contestata insubordinazione posto che, secondo la quirisprudenza della fattispecie della insubordinazione; posto che, secondo la quirisprudenza ditata (Cass. nn. 2692/2015 c 26930/2016, 11027/2017), non costituisce insubordinazione l'offesa verbale che non implica mancata essecuzione della prestazione e che in ogni caso non si inserisca nel contesto aziendale e che sia stata commessa fuori dal rapporto di lavoro e non attiene all'essecuzione di disposizioni aziendili. Solo una visione dispotica del rapporto di lavoro configura una insubordinazione in ogni genere di offesa verbale ad un proprio superiore, anche al di fuori dal contesto aziendale.

Pertanto la Corte territoriale ha qui operato, sotto il profilo di diritto, una crrata sussunzione della fattispecie concreta nella categoria giuridica dell'insubordinazione, la quale va giudicata in relazione ad una condotta di inadempimento all'interno del contesto aziendale, atta a pregiudicare l'essecuzione e il corretto svolgimento della suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione ariendale essendo in mancanza inidonea a ledere definitivamento la giudica causa di licenziamento (Cass. 18 settembre 2013, n. 21362; Cass. 8 luqlio 2009, n. 16000; Cass. 10 dicembre 2008, n. 29008).

3.5. In definitiva la sentenza non considera la contestazione che è stata elevata alla luce del comportamento reale accertato nel giudicio e comunque viola la nozione di insubordinazione.

Delle tre co



- Aver inviato sms offensivi) è gravemente mutilata Nurero scionale 3710003 qualifomessa considerazione del confidencia pomende 3710003 qualifomessa considerazione del confidencia pomende 3710003 qualifomessa considerazione del confidencia pomende 37110003 qualifomessa consortemento datoriale illecito, scriminata o almosto pubbleculore 0210203 qualifomesiste neppure in diritto, perché non esiste la insubordinazione al di fuori del contesto dell'organizzazione aziendale.

  4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36
  Cost. 1 comma, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 39 Cost., art. 2099 2º comma e art. 1419 2º comma c.c. in relazione all'art. 36
  Cost. 1 comma, in relazione all'art. 36
  Cost. 3 per non avere correttamente considerato che la retribuzione percepita dal lavoratore non risultava essere conforme ai dettami dell'art. 36
  Cost. in quanto non proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso non sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera; per non avere considerato che la valutazione in ordine alla sussistenza dei criteri dettati dall'art. 36 Cost. può essere demandata al giudice il quale, laddove ritenga inadequata la retribuzione corrisposta dall'azienda in base al contratto da essa applicato, può procedere al suo adequamento facendo riferimento a quella del contratto di categoria non direttamente applicabile, attraverso il combinato disposto fra l'art. 36 Cost. e l'art. 2099, comma 2, c.c.

  4.1. Il motivo di ricorso sviluppa quattro diverse censure corrispondenti alle diverse argomentazioni spese dalla Corte di appello in tema di salario minimo costituzionale nella fattispecie concreta. La prima censura muove contro la tesi secondo cui non si può sindacare il COSM. di categoria sottoscritto dalla concreta vicinanza alla materia delle associazioni stipulanti fondata nella loro capacità di interpretare le esigenze reali del settore. La seconda doplianza impugna la argomentazione birate el la interpretare le e



Numero regions generale 183082022

livelli retributivi al fine di scegliere quello Numero science 37110023 3 più in alto, per poi applicario al siftgenerale conte generale 277130023 3 l'assunto secondo cui il qiudice di primo grado avvebbe abagliato ad effettuare la propria valutazione di rispondenza ai parametri dell'art.
36 Cost. muovendo dalla retribuzione percepita dal lavoratore pari a C 418,09 netti mensili in quanto essa corrispondeva ad un part time di 30 ore settimanali "per libera scelta". La quarta censura si rivolge contro l'argomentazione secondo cui, pure adottando l'ottica del valore relativo della presunzione di rispondenza del trattamento di cui sopra, non emergerebbero elementi a favore della tesi sostenuta dal lavoratore in quanto il giudice avvebbe errato ad operare il raffronto prendendo a riferimento non il trattamento complessivo percepito dal lavoratore bensi la sola paga oraria.

5. Il quinto motivo deduce l'errata e falsa e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 cpc n. 3 e 5; omessa o quanto meno insufficiente motivazione su punti decisivi della controversis; violazione del principio del principio della prudente apprezzamento delle prove proposte dalla parte e dei fatti specificatamente non contestati.

6. Il quarto e quinto motivo, da considerare unitariamente, vanno pure essi accolti nel limiti di seguito precisati.

7. Preliminarmente va chiarito che neppure sotto questo aspetto esiste l'inammissibilità della valutazione di merito operata dal qiudice d'appello sulla determinazione della retribuzione, organica alla insindacabilità della cuasa mon e sotto precisati.

8. Il quarto e quinto motivo, da considerare unitariamente, atteso che nella fattispecie non viene in considerazione un qiudizio sui fatti della cuasa mune avultazione alla insindacabilità della cui esistenza non si controverte. Non si impugna nemmeno il quantum di retribuzione, oggetto di un accertamento che nella causa non é stato neppure computo nei termini stabiliti dall'art. 36



esistente nel nostro Paese а i requisiti pure costituzionale, con giuridici di sufficienza e di proporzionalità Data pubblicazione 02/10/2023 espressi al massimo grado dell'ordinamento, in relazione a cui andava effettuato dal giudice di appello un corretto giudizio di sussunzione.

8. Ciò posto va anzitutto premesso che non è fondata la tesi sostenuta dalla Corte di appello in tema di corretto raffronto tra le poste retributive, perché il lavoratore - producendo le buste paga - aveva in realtà offerto in giudizio tutti i parametri della retribuzione percepita, ed aveva pure operato una puntuale riparametrazione dei valori esposti considerazione del lavoro part time effettuato. Ciò è talmente vero che nella stessa sentenza impugnata la Corte d'appello ha effettuato la comparazione dell'indice di povertà Istat sul lavoro full time; pervenendo alla ingiustificata affermazione secondo cui il raffronto tra paga costituzionale full time e indice Istat di povertà indicato dal ricorrente avrebbe portato ad uno "scarto tutt'altro che significativo" ovvero: € 817,1309 di paga costituzionale contro € indicato dall'Istat quale valore soglia povertà assoluta.

Inoltre, la stessa tesi sostenuta dalla Corte di appello è smentita dal contenuto della sentenza impugnata, laddove (a pag. 12) evidenzia che, secondo le buste paga prodotte dal lavoratore, all'orario part-time corrisponde una retribuzione mensile lorda di euro 612,86 (doc.5 Porraro) al netto di maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno (38%) e festivo (40%), costantemente ricorrenti.

La Corte aveva perciò a disposizione tutti i dati complessivo trattamento concretamente lavoratore nonché i percepito dal dati trattamenti contrattuali collettivi da adottare come termine di raffronto.

9.- Per quanto concerne poi la tesi secondo cui il ricorrente percepisse soltanto 16,8691 euro in meno dal reddito indicato come soglia di povertà, e perciò non poteva pretendere alcun adeguamento ex art. 36 Cost., essa si rivela del tutto apodittica perché non spiega in alcun modo come può una paga (sia pure full time) un po' inferiore all'indice di povertà assoluta essere rispondente



parametro costituzionale di sufficienza Numero di raccolta generale 27713/2023 proporzionalità.

- stesse affermazioni della Le Corte le altre sopra evidenziate, appello, е non risultano inoltre conformi con i principi che materia del salario costituzionale ai sensi dell'art.36 Cost. secondo la giurisprudenza di legittimità e devono essere perciò disattese in questa sede.
- 11.- Anzitutto va ricordato che secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 24449/2016 l'art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, «nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a quello retribuzione ad una «proporzionata» garantisce ai lavoratori propria ragionevole commisurazione della ricompensa alla quantità е alla qualità dell'attività prestata»; mentre quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». In altre parole, stabilisce «un criterio positivo carattere generale», l'altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».
- Il giudice, pertanto, non può sottrarsi a delle due valutazioni che, integrate, costituiscono le direttrici sulla cui base deve determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione.
- Per quanto concerne il valore soglia di povertà assoluta, è noto che esso viene calcolato ogni anno dall'Istat relativamente ad un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento differenziandolo in ragione dell'età, dell'area geografica di residenza del singolo e dei componenti della famiglia; mentre i concetti sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non ma persino dignitosa; orientando il economico non solo il trattamento soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE



- Numero regiono generale 18308/2022 sui salari adequati all'interno dell'Unione n. Nurero scionale 371(2023 3 2022/2041 individua nel consequimento anchémogid occuta generale 371(2023 3 benì immateriali (cfr. considerando n.28: " oltre Data pubblecuone (2710/2023 3 salle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali").

  14. Va da sé poi che nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e quello costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e funzionale allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità; non potendo perciò assumere a riferimento un salario lordo (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore) e confrontario con l'indice 15727 di povertà (che ha riguardo invece alla capacità di acquisto immediata di determinati beni essenziali).

  15. Il livello Istat di povertà pur non costituendo un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente, può tuttavia aiutare ad individuare, sotto questo profilo, una soglia minima invalicabile. Esso non è di per sè indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altrasi rispettare l'altro profilo della proporzionalità.

  16. In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost., come si è invece verificato con il quidirio in oggetto. Essa deve condurre sempre alla determinazione del quantum del salario costituzionale (pars costruens), operazione che, come si vedrà, la univoca giurisprudenza di questa Corte e lo stesso ordinamento (in alcune disposizioni di legge) vuole improntata in partenza al confronto paramet



giudice sulla stessa contrattazione collettiva a Numero esciende 3710203 quittela della precettività dell'art.36 Cost. Numero esciende 3710203 quanto ai poteri demandati al giudice nella materia, è opportuno rilevare che, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'opera di accertamento.

Al lavoratore spetta soltanto l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve utilizzare nell'opera di accertamento.

Al lavoratore offettuate e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del qiudice de euvavieri e, cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'allegazione di criteri di controli o della conguità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002).

Anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adequate e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misuza prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo potendo anche accadere che la prestazione del lavoratore possa presentare caratteristiche peculiari per qualità e quantità che contratto collettivo, potendo anche accadere che la prestazione del lavoratore possa presentare caratteristiche peculiari per qualità e quantità che la differenziano da quelle contemplate nella regolamentazione collettivo, sicché non si può assolutamente escludere che si insufficiente la stessa retribuzione fissata dal contratto collettivo (Cass. n. 2302/



precedentemente applicate nel settore, e previlumero registro generale 18398/2022 § no differenti CCNL sottoscritti anche da OO.SS. Numero sezionale 3711/2023 % Numero di raccolta generale 27713/2023 %

Data pubblicazione 02/10/2023

La Corte d'appello aveva perciò a disposizione tutti i dati occorrenti per effettuare la dovuta determinazione della retribuzione, nel rispetto dei criteri imposti dall'art. 36 Cost., dovendo solo fornire adequata motivazione in ordine agli elementi in concreto utilizzati servirsi all'occorrenza anche di ctu una Cass. n. 12271 del 10/06/2005, contabile" (v. Cass. n. 1393 del 18/02/1985).

19. Ιl compito del giudice non subisce alterazione, rispetto al principio basilare della neanche quando il lavoratore - che deduca l'insufficienza del salario percepito, descriva il lavoro svolto e produca in giudizio le buste paga - si limiti ad indicare come termine di raffronto quello tra paga oraria percepita e retribuzione protetta a livello costituzionale, atteso che tale indicazione non modifica la natura della domanda svolta in giudizio né l'interesse di cui si chiede protezione, la identificazione dei com'è noto, non richiedono sacramentali". Vale il principio, sempre affermato da questa Corte, secondo cui (tra le tante Cass. n. 3012/2010) "il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della delle domande sottoposte cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei guali domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi".

In ogni domanda in cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione in concreto percepita ed abbia richiesto il pagamento di quanto a lui spettante sulla base di un contratto collettivo è implicita quindi la richiesta di adequamento della retribuzione ai sensi



Ammor region generals 183082022

dell'art.36 Cost. senza che possa configurarsi una Nurero scionale 3710203 3 (cass.n.7157/2003, Cass. n. 6885/1982, Cass. Onla pubblicazione 02/10/200 3 (c. 2439/1974).

19.1. Va ora aggiunto che sotto questo profilo del quantum appere altresi priva di fondamento la tesi, affermata come valida in generale dalla Corte di appello di Torino, secondo cui ai fini dell'art.36 Cost. bisogna prendere a riferimento il trattamento complessivo della retribuzione correcnativo della retribuzione per lavoro straordinario, in quanto riconosciuto dalla Corte Cost. n. 470/2002 e dalla sentenza di questa Corte n. 5934/2004.

In realtà la sentenza della Corte Cost. n. 470/2002 si è occupata del diverso problema del quantum della singola componente retributiva: e cioè della questione se, ai sensi dell'art. 36 Cost., il lavoro straordinario debba sesere necessariamente compensato con una maggiorazione di paga, per la penosità del lavoro svolto oltre l'orario normale di lavoro. In questo specifico contesto, nel negare tale copertura costituzionale, la Corte Cost. 70/2002 ha riaffermaria sill'antità del singolo emolumento; ma la stessa Corte Cost. non ha mai affermato che per giudicare della legittimità costituzionale della retribuzione bisogna fare riferimento al trattamento complessivamente percepito e non soffermaris sull'antità del singolo emolumento; ma la stessa Corte Cost. non ha mai affermato che per giudicare della legittimità costituzionale della retribuzione bisogna tener conto anche del lavoro straordinario. Il che andrebbe escluso in termini generali, sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto; sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto; sia perché si tratta di un emolumento eventuale e non ordinario del lavoro svolto; sia perche sa repere la soglia minima di conformità richiesta dalla Costituzione.

20. Dalla giurisprudenza che si è via via pronunciata nella materia (v. punti 23 e ss.) si desume inoltre che in



- 21.- Pertanto l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito (v. fra le altre Cass. n. 20216/2021, Cass. n. 19467/2007; Cass. n. 14/6/1985 Cass. n. 3586, Cass. 24/6/1983 n. 4326, Cass. 12/3/1981 n. 1428, Cass. 3/4/1979 n. 1926) e la sua determinazione, se effettuata nel rispetto dei criteri dall'art. 36 Cost., e con adequata motivazione, in ordine agli elementi utilizzati, non è censurabile neppure sotto il profilo del mancato ricorso ai rinvenibili nella contrattazione parametri (v. Cass. nn. n. 2791/1987, Cass. n. 2193/1985).
- 22. Resta, peraltro, sempre valido il monito formulato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass.01/02/2006, n. 2245, Cass. 14.1.2021 n. 546) con cui si invita il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi ad usare la massima prudenza e adeguata motivazione «giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali».
- 23.1. Tuttavia, nella variegata casistica giurisprudenziale si registrano, alla luce dei fatti concreti, frequenti deviazioni dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, essendo sempre stato inteso, quello del riferimento alle clausole salariali dei contratti collettivi post-corporativi di categoria, come una facoltà piuttosto che un obbligo inderogabile per il giudice di merito, fatto salvo l'onere della motivazione conforme (Cass. n. 5519/2004).
- Si è infatti affermato che il giudice:
- a.- può individuare d'ufficio n. 7528 del 29/03/2010 e n. 1393 del 18/02/1985) trattamento contrattuale collettivo attività corrispondente alla prestata dalla domanda) desumendo difformità criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri



- quando escluda l'applicabilità fattispecie del contratto collettivo invocato (di cui la controparte ha contestato l'applicabilità), tuttavia desumere d'ufficio n. 12271 del 10/06/2005) dallo stesso contratto i criteri utilizzabili al fine di determinare anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - la retribuzione rispondente al costituzionale, domandata in via subordinata, senza che sia configurabile la violazione dei principi in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) e di possibilità di modifica della domanda, riferimento ai poteri istruttori del giudice;
- c.- può giudicare un contratto collettivo pur corrispondente all'attività svolta dal datore non applicabile nella disciplina del rapporto ex art 2070 c.c. e tuttavia utilizzarlo ai fini della giusta determinazione del salario deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (sentenza Cass. n. 7157 /2003, Sezioni unite n.2665/1997);
- d.- fatte salve contrarie disposizioni normative (per es. ai fini del c.d. minimale contributivo), il giudice è libero di selezionare il contratto collettivo parametro a prescindere dal requisito di rappresentatività riferito ai sindacati stipulanti (Cass. nn. 19284/2017, Cass.2758/2006, Cass.18761/2005, Cass. n.14129/2004);
- 23.2. Inoltre, il giudice può motivatamente utilizzare parametri anche differenti da quelli contrattuali e "fondare la pronuncia, anziché su tali parametri, sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche su criteri equitativi" (Cass. n. 19467/2007, Cass. n.1987/2791, Cass. n.1985/2193, Cass. n.24449/2016).



- Numero registro generale 18308/2022
  Più volte i giudici hanno tenuto conto delle Numero scionale 371(2023 3 specifiche situazioni locali o della qualità della Data pubblicazione 271(2023 3 specifiche situazioni locali o della qualità della Data pubblicazione 271(2023 3 specifiche situazioni locali o della qualità della Data pubblicazione 271(2023 3 specifiche situazioni locali o della qualità della Data pubblicazione 271(2023 3 specifiche situazioni controlla della controlla della controlla sentenza n. 24449/2016, a seguito del mancato adeguamento della retribuzione all'amentato costo della vita, ha ritenuto legittimo l'adeguamento retributivo quantificato in via equitativa dal giudice di merito "ai sensi dell'arricolo 432 c.p.c., in considerazione dell'orario di lavoro giornaliero osservato e dell'entità dei minimi retributivi contrattualmente previsti".

  La stessa giurisprudenza di merito, oltre alla soglia di povertà calcolata dall' Istat, ha utilizzato come parametri di riferimento l'importo della Naspi o della CIG, la soglia di reddito per l'accesso alla pensione di inabilità e l'importo del reddito di cittadinanza; tutte forme di sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità di somme minime utili a garantire al percettore una mera sopravvivenza ma non idonei a sostegno al reddito che fanno però riferimento a disponibilità della retribuzione nei termini prima indicati.

  24. In virtù dell'integrazione del nostro ordinamento a livello europeo ed internazionale, l'attuazione del precetto del giusto salario costituzionale è divenuta un'operazione che il giudici costituzionale è divenuta un'operazione che il giudici costituzionale e divenuta un'operazione che il giudici adell'indione Europea termine" dei cui contanuti il giudice interno deve tenere conto, secondo le ripetute indicazioni della Corte di Giustizia dell'indione Europea, anche prima della scadenza del recepimento (Corte di Giustizia, sentenza Sorge causa C-98/09, sentenza Pfeiffer causa C-397/01 e c-403/01, obbliqo che trova i suo



Aumano regiano generale 18308/2022
ad un'interpretazione contra legem del diritto Nurero sacionale 371(2023 a nazionale: v. sentenza Sorge,cit., punto 52/jumag di occula generale 277130023 a per analogia, sentenza Adeneler et al., cit., Duba pubbleazione convenitario in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali.

Nel considerando n.28 la direttiva afferma che alio scopo "un paniere di beni e servizi a prezzi retali stabilito a livello nazionale può essore utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso": aggiungendo - quanto al livello di vita da conseguire attraverso un salario minimo adeguato che "oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali".

Nello stesso considerando n. 28 si prevede espressamente che, nella individuazione di parametri utili per determinare l'adeguatezza del salario, "la valutazione potrebbe inoltre basarsi su valori di riferimento associati a indicatori utilizzati alivello nazionale, come il confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà eli potere d'acquisto dei salari minimi".

24.2 Nella ricerca demandata al giudice interno dall'art. 36 Cost. possono aiutare inoltre i criteri, menzionati nel considerando n.28 (e richiamati anche nell'art.5 della Direttiva), a proposito degli indicatori e valori di riferimento associati di ricerimento comunemente impiegati a livello internazionale e/o gli indicatori utilizzati a divello nazionale. La valutazione potrebbe basarsi su valori di riferimento comunemente impiegati a livello internazionale e/o gli indicatori utilizzati alivello internazionale e/o gli indicatori utilizzati alivello internazionale e/o gli indicatori utilizzati alivello internazionale, quali ril rapporto tra il salario minimo netto e il 50 % del salario lordo mediano e il



internazionale del lavoro - OIL, come politica per registro generale 18398/2022 garantire una «giusta retribuzione»), insieme alle Numero sezionale 3711/2023 norme interne sul salario legale dettate peumero di raccolta generale 27713/2023 soci lavoratori di cooperative attraverso il Data pubblicazione 02/10/2023 rinvio alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa (art.3,1 comma legge 142/2001 e art.7,4 comma del d.1. 48/2007, convertito in L. 31/2008).

Da quasi un secolo la convenzione OIL n. 26 del 16 l'introduzione 1928 prevede la conservazione di meccanismi per la definizione di minimi legali " mediante contratto collettivo o in altro modo e laddove i salari siano eccessivamente bassi" (art. 1). Mentre convenzione OIL n. 131/1970, che l'Italia non ha ratificato, impegna a stabilire un sistema di salari minimi che protegga tutti i gruppi di lavoratori dipendenti (art.1), aggiungendo che " I salari minimi devono avere forza di legge e non potranno essere abbassati" (art. 2).

disposizioni in materia sono dall'art. 4 della Carta sociale europea e negli artt. 23 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ed inoltre dal Europeo dei Diritti sociali del novembre 2017, che nel punto 6, lettera a) prefigura la necessità di una retribuzione che offra un tenore di vita dignitoso, mentre la lettera b) all'implementazione di retribuzioni minime adequate per i bisogni del lavoratore e della famiglia.

La direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 in materia di adeguatezza dei salari, sopra indicata, vuole conseguire gli obiettivi della dignità del lavoro, l'inclusione sociale e il contrasto alla povertà, dettando il concetto per cui la salvaguardia e l'adeguamento dei salari minimi «contribuiscono a sostenere la domanda interna».

Il primo obiettivo dichiarato della Direttiva è quello della «convergenza sociale verso l'alto» dei salari minimi (art. 1 comma 1); si precisa che i minimi debbono essere "adeguati" per conseguire «condizioni di vita e di lavoro dignitose». La direttiva vuole perciò un miglioramento dei minimi più bassi, perché si avvicinino ai più alti.

26. Come già rilevato, utile allo scopo si rivela l'individuazione percentuale del salario medio e/o mediano, che nel nostro Paese può essere individuato anche attraverso i dati Uniemens



censiti dall'INPS (mentre sui c.d. working polymero registro generale 18398/2022 v. da ultimo XXII Rapporto INPS, pag.99 e ss. Numero sezionale 3711/2023 presentato al Parlamento il 13 settembre 2029999 di raccolta generale 27713/2023 suggerimento che il giudice interno può dunque Data pubblicazione 02/10/2023 valorizzare ai fini della complessiva valutazione di conformità nei termini equitativi richiesti da questa giurisprudenza ex art. 36 Cost., anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c.

- 27. Le censure sollevate col ricorso investono inoltre direttamente il confronto l'art. 36 Cost. e richiedono di individuare quindi il concetto di salario proporzionato e sufficiente. La soluzione delle questioni sollevate sotto questo profilo non collaudato richiede di allontanarsi dal massiccio orientamento giurisprudenziale elaborato in materia di equità salariale dalla Corte costituzionale e da questa Corte legittimità.
- 28. Secondo quanto affermato in epoca risalente dalla Corte costituzionale quello al salario minimo costituzionale delineato nell'art. 36 integra un diritto subiettivo perfetto (sentenza n. 30/1960) che "deve rispondere a due fondamentali e diverse esigenze" indicate dalla norma (Corte cost. sentenza n. 74 del 1966, n. 559 del 1987).

La norma non si limita a stabilire l'an del diritto al salario, ma attribuisce a chi lavora il diritto ad un salario con contenuti qualificanti che fanno riferimento al quantum del corrispettivo oggetto dell'obbligazione contrattuale; si tratta di indicazioni immediatamente precettive idonee a conformare le clausole relative al corrispettivo del lavoro contenute all'interno di ciascun contratto di lavoro.

Tali indicazioni giuridiche (insieme ad altre norme costituzionali pure riferite o riferibili alla retribuzione, come gli artt. 3, 37, 38, 39, 40 e 41 Cost.) interpellano anzitutto gli agenti negoziali (associazioni sindacali e datoriali) in quanto massima autorità salariale.

Si rivolgono inoltre al legislatore che deve operare politiche di valorizzazione e di sostegno al reddito in funzione della promozione individuale e sociale dei lavoratori e delle indeclinabili esigenze familiari a cui lo stesso reddito deve far fronte



istanza, per assicurare, nell'ambito di Numpero di raccolta generale 27713/2023 singolo rapporto di cui è chiamato a conoscere, la Data pubblicazione 02/10/2023 rispondenza dei predetti interventi allo statuto del salario delineato a livello generale nella normativa costituzionale; ed in caso di violazione ripristinare la regola violata dichiarando la nullità della clausola individuale e procedendo alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale (in applicazione delle civilistiche dell'art. 2099, 2° comma e dell'art. 1419,1 comma c.c.)

- Il giudice è chiamato ad intervenire in ultima Numero escionele 3711,0003 § stanza, per assicurare, nell'ambito di Negmidi nocolo generole 2713,0003 § stanza, per assicurare, nell'ambito di Negmidi nocolo generole 2713,0003 § sipondenza dei predetti interventi allo statuto el salario delineato a livello generale nella ormativa costituzionale; ed in caso di violazione ipristinare la regola violata dichiarando la ullità della clausola individuale e procedendo lla quantificazione della giusta retribuzione estituzionale (in applicazione delle regole ivilistiche dell'art. 2099, 2° comma e dell'art. 419,1 comma c.c.)

  9. Per ciò che riguarda, in particolare, l'opera ompiuta in materia dalla giurisprudenza è noto he secondo una elaborazione che dura oramai da ltre 70 anni (Cass. 12.5.1951 n. 1184; Cass. 1.2.1952, n. 461; 27.2.1958 n.663, 15 febbraio 962 n. 308) questa Corte di legittimità ha flermato che il giudice chiamato ad adeguare in assa all'art. 2099, 2° comma co. il trattamento etributivo all'art. 36 della Cost. può fare iferimento come parametri esterni per la eterminazione del giusto corrispettivo alla atribuzione stabilita dai contratti collettivi azionali di categoria, i quali fissando standard inimi inderogabili validi su tutto il territorio azionale, finiscono così per acquisire, per uesta via quidiziale, una efficacia generale, sia ure limitata alle tabelle salariali in essi ontenute.

  0. Tutto questo avviene ovviamente nei limiti e on le difficoltà, le variabili e gli opportuni dattamenti di un'operazione di estensione di una egola generale all'interno di ogni concreta ontroversia individuale; attesa la carenza a utt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in oncreto ad ogni individuo che lavora nel nostro aese il diritto ad un salario minimo giusto o ltrimenti una soddisfarione automatica o un ontrollo documentale della corretta erogazione el salario costituzionale all'infuori di una ontroversia processuale (o di un accertamento spettivo).

  1. Ribadito che secondo la comune interpretazione 29. Per ciò che riguarda, in particolare, l'opera compiuta in materia dalla giurisprudenza è noto che secondo una elaborazione che dura oramai da oltre 70 anni (Cass. 12.5.1951 n. 1184; Cass. 21.2.1952, n. 461; 27.2.1958 n.663, 15 febbraio affermato che il giudice chiamato ad adequare - in base all'art. 2099, 2° comma c.c. - il trattamento retributivo all'art. 36 della Cost. può fare riferimento - come parametri esterni per determinazione del giusto corrispettivo - alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, finiscono così per acquisire, questa via giudiziale, una efficacia generale, sia pure limitata alle tabelle salariali contenute.
- 30. Tutto questo avviene ovviamente nei limiti e con le difficoltà, le variabili e gli opportuni adattamenti di un'operazione di estensione di una regola generale all'interno di ogni concreta controversia individuale; attesa la carenza a tutt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in concreto ad ogni individuo che lavora nel nostro Paese il diritto ad un salario minimo giusto o altrimenti una soddisfazione controllo documentale della corretta erogazione del salario costituzionale all'infuori di una controversia processuale (o di un accertamento ispettivo).
- 31. Ribadito che secondo la comune interpretazione mai derogata da questa Corte, il riferimento al presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario, detto che attraverso questo sistema si è pure temperata,



All actions dell'art. 39 Cost., la Lesi Nurero science 37102023 despressa dalla già richiamata sentenza delle Nurero science 37102023 despressa dalla già richiamata sentenza delle Nurero science 37112023 de Consentirebbe al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare.

Pur in mancanza dell'applicazione ai contratti di diritto comune dell'art. 2070 c.c. che vincolerebbe la regolamentazione collettiva all'area professionale di pertinenza, si è infatti ammesso comunque che il lavoratore possa appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non qià per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto (Sez. Un.2665/1997; Cass. nn. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019).

32. Deve essere ora evidenziato che l'oggetto dell'intervento giudiziale può riguardare non solo il diritto del lavoratore di richiamare in sede di determinazione del salario il CONI. della categoria nazionale di appartenenza, ma anche il diritto di uscire dal Salario contrattuale della categoria di pertinenza; atteso che, per la coqenza dell'art.

36 Cost., nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione che hanno ovviamente un valore gerarchicamente sovraordinato nell'ordinamento.

In materia di uscita dal contratto nazionale di categoria si veda da ultimo Cass. n. 17698/2022 (che richiama le convergenti pronunce di questa Cotte nn. 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019, 9005/2019, 70047/2019, 5108/2019); nonche, in una controversia analoga alla presente, con precipuo riferimento alla fuoriuscita dal CONI. Servizi diduciari oggetto di que



limit Numero registro generale 18398/2022 5 apportare solo alcune precisazioni per fugare taluni dubbi e chiarire il Numero sezionale 3711/2023 consolidato orientamento di legittimità a frometedi raccolta generale 27713/2023 della realtà di fatto che si è venuta a determinare Data pubblicazione 02/10/2023 negli ultimi tempi nel nostro Paese, e dentro la oggi colloca la questione della sindacabilità del contratto collettivo nazionale di categoria sottoscritto da OO.SS. maggiormente rappresentative, che è oggetto della controversia.

34. Si tratta di una realtà che è già stata posta più volte all'attenzione della magistratura del lavoro, della magistratura amministrativa e persino della magistratura penale, chiamate ad interloquire in diverso modo sulla misura dei salari fissati in sede collettiva, anche ad opera di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ciò ha creato una rinnovata attenzione dialettica sul tema anche da parte della dottrina, sollecitata da ultimo dall'intervento della Direttiva già in precedenza richiamata, in materia di salari adeguati all'interno dell'Unione Europea, n. 2022/2041 del 19 ottobre scorso.

35. diverse questioni noto come dibattute in questo contesto, quali, in sintesi: a. la frammentazione della rappresentanza e la presenza sulla scena negoziale di associazioni collettive (sindacali e datoriali) di discutibile rappresentatività (sottoscrittori di contratti definiti col nome evocativo di "contratti pirata"); b. la frantumazione dei perimetri negoziali e degli ambiti della contrattazione, dei settori e delle categorie; c. la consequente proliferazione del numero dei CCNL. - Il CNEL ne ha censiti 946 per il settore privato, di cui solo un quinto sarebbero stati stipulati da sindacati più rappresentativi a copertura della dei dipendenti; parte moltiplicazione del fenomeno della disparità di retribuzione a parità di lavoro mortificazione dei salari soprattutto ai livelli più bassi; e. il ritardo abituale dei rinnovi dei contratti collettivi la cui durata impedisce un effettivo adequamento dei salari ai cambiamenti economici (l'ultimo Report del CNEL denuncia come scaduti 563 contratti del settore privato, pari al 60%); f. una dinamica inflazionistica severa negli ultimi due anni, con la consequente perdita del potere di acquisto dei salari.



Firmato Da: RIVERSO ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 667548548a6cc9a74bbbc278016103af

- Si parla notoriamente di "lavoro povero", ovvero Nomeno saconale 3711/2023 di "povertà nonostante il lavoro", principalm'emfediaccola generale 277132023 dovuto, come si è detto, alla concorrenza Data pubblicazione 02702022 dovuto, come si è detto, alla concorrenza Data pubblicazione 02702023 dovuto, come si è detto, alla concorrenza Data pubblicazione 02702023 dovuto, come si è detto, alla concorrenza Data pubblicazione 02702023 dovuto, come si è detto, alla concorrenza Data pubblicazione 02702023 dovuto, come si è detto, alla contratta dell'intri collettivi dei lavoratori, può entrare in tensione con il principio dell'art. 36 della Costituzione che essa stessa è chiamata a presidiare per garantire il valore della dignità del lavoro.

  36. Nel caso di specie si deduce che in virtù dell'applicazione allo stesso lavoratore ricorrente di un CCNL peggiorativo rispetto a quelli sempre applicati nel settore sottoscritti anche dalle OC.SS. maggiormente rappresentative si sia prodotto il risultato di una diminuzione della retribuzione, pur nell'identità dell'attività di lavoro svolta.

  37.- Naturalmente pur in questo contesto va sempre tenuto presente il monito (Cass. 01/02/2006, n. 2245, Cass. 14.1.2021 n. 546) secondo cui il giudice deve sempre approcciarsi alla contrattazione collettiva 'eno grande prudenza e rispetto", attesa la naturale attitudine degli aginti collettiva alla gestione della materia salariale, un principio garantito dalla Costituzione e anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (v. spec. Corte EDU, Bemir e Baykara c. Turchia [GC], no. 34503/97, 12 novembre 2008)

  38. Detto questo, però, deve essere ricordato che nella Costituzione c'è un limite oltre il quale non si può scendere. E questo limite vale per qualsiasi contrattazione collettiva, che non può tradurati, in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dimping salariale; in particolare, quando la presenza di molteplici contratti collettivi di uno stesso settore, tanto più se sottoscritti da soggetti poco o nulla



39. Pertanto, pur di fronte alla situazione di crisi in parte nuova che si è venuta determinando, ad avviso di questa Corte, non cambia, e non può cambiare considerata l'inderogabilità dell'art. 36 Cost., la sperimentata regola della presunzione iuris tantum, salvo prova contraria, di conformità salariale stabilito trattamento contrattazione collettiva alla costituzionale, dovendosi solo chiarire che essa opera non solo "in mancanza di una specifica contrattazione di categoria", come talvolta si è nella giurisprudenza affermato di (richiamando erroneamente la sentenza n. 7528/2010 di questa Corte), ma anche "nonostante" una specifica contrattazione di categoria.

L'orientamento appena ribadito non è in realtà in contraddizione neppure con la citata sentenza n. 7528 del 29/03/2010, in cui il riferimento alla specifica contrattazione di mancanza di una categoria come presupposto del determinativo del giusto salario ex art 36 Cost. da parte del giudice, configura un mero obiter dictum nell'economia della decisione che risulta invero resa in un caso in cui il datore di lavoro non aveva applicato alcun contratto collettivo di diritto comune ed in cui perciò i medesimi giudici di merito avevano dovuto fare riferimento ad una specifica contrattazione collettiva secondo i principi qui ribaditi ab imis.

40.- Diversa è la fattispecie, di cui si discute invece in questo qiudizio, che si presenta allorché il giudice deve sottoporre a valutazione salario determinato a mezzo contrattazione collettiva che il lavoratore deduca essere in contrasto con l'art. 36 della Cost. Ma anche in tale diversa fattispecie non muta la regola di giudizio sempre affermata da guesta Corte (Sez. Unite 2665/1997; Cass. n.n. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014, 4951/2019), dovendo applicarsi comunque l'orientamento che individuando in prima battuta i parametri della



- stessa Corte costituzionale, notissima sentenza n. 106 del 1962, pronunciandosi sulla proroga della Legge Vigorelli, quella che estendeva i minimi contrattuali erga omnes per legge, ha del resto già affermato che non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore contrattazione collettiva determinazione del salario nell'attuale ordinamento costituzionale (ed a maggior ragione in uno stato di mancata attuazione dell'art.39 Cost).
- 42. E' opportuno ora evidenziare come si sia sempre escluso che questa operazione di riferimento esterno alla contrattazione, come parametro di orientamento dell'equità giudiziale ex art.2099 c.c., valga a violare l'art. 39 della Costituzione e la procedura ivi regolata per attribuire efficacia erga omnes della contrattazione collettiva; e neppure il principio di libertà e di autonomia sindacale.

principio di libertà lesione al Nessuna sindacale è predicabile (al contrario di quanto sostenuto in qualche sentenza di merito), nemmeno giudice non applichi un CCNL categoria sottoscritto dalla associazione maggiormente rappresentative ancorché richiamato in una legge. Posto che qui, nella materia retributiva, non viene in discussione la libertà sindacale nel momento in cui, come si è visto, la stessa norma costituzionale (o anche una norma ordinaria) impone un parametro esterno al rapporto di lavoro ed ad esso eteronomo (anche a soggetti non obbligati all'applicazione del CCNL o anche al del CCNL altrimenti legittimamente fuori applicato) allo scopo di attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione riconosciuto in capo ad ogni lavoratore; anche al fine di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi di carattere costituzionale (quand'anche venisse attuato l'art.39 della Cost.; cfr. Corte Cost. n. 106 del 1962, cit.).

43.- La nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad



un tenore di vita dignitoso, assicurare interamente rimessa all'autodeterminazione denerale 27713/2023 parti individuali né dei soggetti collettivi. I Data pubblicazione 02/10/2023 due requisiti di sufficienza e proporzionalità limiti all'autonomia costituiscono negoziale anche collettiva, così come del resto accade nei commi successivi dell'art. 36 che, come è stato giustamente osservato, non sempre adequatamente valutati insieme al primo laddove appongono ulteriori limiti costituzionali alla durata sia della giornata lavorativa, della settimana e dell'anno di lavoro.

con tutta la prudenza con cui bisogna approcciare la materia retributiva ed il rispetto della riserva di competenza attribuita normalmente alla autorità salariale massima, rappresentata dalla contrattazione collettiva, non ribadirsi perciò come i criteri di sufficienza proporzionalità stabiliti nella Costituzione siano gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione collettiva ed abbiano (anche attinenti alla dignità della contenuti che preesistono е si persona) impongono dall'esterno nella determinazione del salario.

44.- Guardando, sulla scorta di tali premesse, al caso specifico occorre rilevare che il lavoratore ricorrente ha dedotto di aver ricevuto inferiore di trattamento retributivo oltre terzo da quello normalmente applicato nel settore dell'applicazione del CCNL Fiduciari.

La Corte di appello si è sottratta a qualsiasi comparazione tra i diversi trattamenti retributivi indicati; mentre il giudice di merito nei casi critici di determinazione del giusto salario ai sensi dell'art. 36 della Costituzione (a fronte di una pluralità di contratti collettivi ma anche di un unico contratto collettivo) è chiamato ad adoperare una griglia di criteri comparativi, avendo come punto di partenza la contrattazione collettiva, potendo fare riferimento anche a contratti di settore е categorie relativamente alle analoghe mansioni in concreto svolte (Cass. n.n. 17698/22, 38666/21).

45. Questo ultimo criterio consente anzitutto di mantenere un riferimento, in prima battuta, all'interno della contrattazione collettiva ai fini dell'individuazione del paramento attuazione della giusta retribuzione ex art 36 Cost. anche quando viene sindacato e disapplicato un singolo contratto collettivo che si assume non



- Numero regions generals 18308/2022
  conforme al precetto costituzionale, in conformità Numero accomela 3711/2023 al tradizionale orientamento di questa Corte. Numero accomela 3711/2023 al tradizionale orientamento di questa Corte. Numero di coccula generale 2771/3023 al cell'art. 3 della legge 142/2001 il quale prevede all'art. 3 della legge 142/2001 il quale prevede all'art. 3, comma 1 che, al fine di determinare il trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, cui il socio lavoratore di cooperativa ha diritto, si possono applicare anche contratti collettivi "della categoria affine" "per prestazioni analoghe".

  46. Tali esplicite indicazioni normative ("categorie affine", "per prestazione analoghe"), per la loro congruità nella prospettiva dell'individuazione della gista ratribuzione costituzionale ex art. 36 Cost., possono essere impiegate dal giudice non solo quando essa riquardi quella di un socio lavoratore di cooperativa, ma anche quando la retribuzione da adequare riquardi un mero lavoratore subordinato.

  Non emergono in proposito ragioni plausibili per operaze distinzioni acconce nella soluzione della problematica in discorso.

  47.- In ragione di quanto fin qui osservato il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso devono essere accolti, mentre deve essere respinto il primo motivo. La decisione deve essere respinto il primo motivo di diritto:

  1.- Nell'attuezione dell'art.36 della Cost. il giudice, in vis preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, sil principi di diritto:

  1.- Nell'attuezione dell'art.36 della Cost. il giudice, in vis preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, sil riferi nomativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione defitati dall'art. 36 Cost., anche se officio, qua



retributivo stabilito in altri contratti Numero sezionale 3711/2023 collettivi di settori affini o per mans vince di raccolta generale 27713/2023 analoghe.

Data pubblicazione 02/10/2023

- 3.- Nella opera di verifica della retribuzione ex art. 36 Cost. adeguata il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099,2° può fare altresì riferimento, c.c., all'occorrenza, indicatori economici ad statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.
- 48. Il giudice del merito procederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

# P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso e respinge il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma all'udienza del 14 settembre 2023

Il Consigliere estensore Il Presidente

Dott. Roberto Riverso Dott. Guido Raimondi

